



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA** la legge 8 luglio 1926, n. 1178, riguardante l'ordinamento della Marina militare e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 20 giugno 1956, n. 950, sull'ordinamento delle Scuole militari e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 11 luglio 1978, n. 382, concernente norme di principio sulla disciplina militare;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;
- VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernente nuove norme sulla cittadinanza;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Amministrazioni pubbliche e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme d'assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni;
- VISTA** la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, concernente riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a), d) ed h) della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto degli studenti della scuola secondaria;
- VISTA** la legge 10 febbraio 2000, n. 30, costituente legge quadro in materia di riordino dei cicli di istruzione;
- VISTO** il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, concernente il regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneità al servizio militare, con annesso elenco delle imperfezioni ed infermità che sono causa di non idoneità;
- VISTO** il decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, recante il regolamento della Scuola navale militare "Francesco Morosini";

- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche e successive modificazioni;
- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali e successive modificazioni;
- VISTA** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare, integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare, di cui all'annesso al sopracitato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114;
- VISTA** la direttiva tecnica 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanità militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, integrata con il decreto dirigenziale 20 settembre 2007;
- VISTO** il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico;
- VISTA** l'ordinanza ministeriale n. 92 del 5 novembre 2007 del Ministero della pubblica istruzione, recante modalità di interventi finalizzati al recupero dei debiti formativi durante l'anno scolastico ed a seguito di sospensione del giudizio finale;
- VISTO** il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanità militare, pubblicato nella Gazzetta ufficiale - Serie generale - n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale è stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanità militare, per la selezione, l'arruolamento, il reclutamento e l'impiego dei volontari in ferma prefissata e del personale in servizio permanente nelle Forze armate dei soggetti affetti da "deficit di G6PD";
- RAVVISATA** l'esigenza di indire un concorso per l'ammissione di allievi ai licei annessi alla Scuola navale militare "Francesco Morosini" per l'anno scolastico 2009-2010;
- RAVVISATA** l'opportunità di consentire la partecipazione anche di concorrenti di sesso femminile;
- TENUTO CONTO** dell'attuale situazione alloggiativa della Scuola navale militare "Francesco Morosini", che consente di ospitare un numero massimo di 9 (nove) frequentatori di sesso femminile;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare,

DECRETA

Articolo 1

Posti a concorso

1. Per l'anno scolastico 2009-2010 è indetto un concorso, per esami, a cui possono partecipare concorrenti, sia di sesso maschile che di sesso femminile, per l'ammissione di 51 giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare "Francesco Morosini", con la seguente ripartizione di posti per ordine di studi:
 - a) 1° liceo classico: posti 17;
 - b) 3° liceo scientifico: posti 34.Tenuto conto dell'attuale situazione alloggiativa e del numero di posti a concorso di cui al precedente comma 1, lettere a) e b), potranno essere ammessi alla Scuola navale militare "Francesco Morosini" non più di 9 (nove) concorrenti di sesso femminile, di cui 4 (quattro) al liceo classico e 5 (cinque) al liceo scientifico.
2. Il 50% dei posti di cui al precedente comma 1 è riservato ai candidati idonei al termine delle prove concorsuali che siano orfani di guerra (o equiparati) o orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.
3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei.
4. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facoltà di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti di cui al precedente comma 1, di sospendere l'ammissione alla Scuola dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili. In tal caso l'Amministrazione della difesa provvederà a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale - 4ª Serie speciale.

Articolo 2

Requisiti di partecipazione

1. Al concorso di cui al precedente articolo 1 possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile e femminile che:
 - a) abbiano, al 31 dicembre 2009, compiuto il 15° anno di età e non superato il 17°, cioè siano nati tra il 31 dicembre 1992 ed il 31 dicembre 1994, estremi compresi;
 - b) abbiano sempre tenuto regolare condotta morale e civile;
 - c) non siano incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'articolo 15 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653 e successive modificazioni;
 - d) siano in grado di conseguire, al termine dell'anno scolastico 2008-2009, l'idoneità all'ammissione al 1° liceo classico (terzo anno) o al 3° liceo scientifico (terzo anno) ovvero, qualora l'abbiano conseguita nel precedente anno scolastico, non conseguano al termine dell'anno scolastico 2008-2009 l'idoneità alla classe superiore. Non saranno, pertanto, ammessi a concorrere i giovani che avessero conseguito detta idoneità al termine di anni scolastici precedenti.I requisiti di cui alle precedenti lettere b) e c) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

2. L'ammissione alla frequenza del corso di studi presso la Scuola è subordinata al riconoscimento del possesso dell'idoneità psico-fisica ed attitudinale chiesta all'allievo della Scuola navale militare con le modalità indicate nei successivi articoli 8 e 9. Tale idoneità dovrà essere mantenuta per l'intero periodo di permanenza presso la Scuola.
3. Gli allievi provenienti da istituto le cui materie d'insegnamento non corrispondano a quelle del liceo scientifico a indirizzo "tradizionale", comprensivo dell'insegnamento della lingua latina, o del liceo classico - ammessi a partecipare al concorso con riserva - dovranno documentare, tassativamente entro il 4 settembre 2009, l'esito dell'esame sostenuto per ottenere l'idoneità nelle materie non svolte. Tale esame, la cui votazione dovrà essere espressa in decimi, potrà essere sostenuto presso qualsiasi istituto (rispettivamente: liceo classico o scientifico statale, parificato o legalmente riconosciuto, secondo le modalità ed i tempi da concordare a cura degli interessati con gli istituti scolastici prescelti). Il mancato superamento di tale esame costituirà motivo di rigetto della domanda di partecipazione al presente concorso.
4. I candidati provenienti da istituto (italiano o straniero) in cui le votazioni per ogni singola materia non siano espresse in decimi, dovranno produrre opportuna certificazione, rilasciata anche a cura dell'istituto di provenienza, dalla quale si evinca l'equivalenza delle valutazioni per ogni singola materia alle votazioni espresse in decimi.
5. I candidati che frequentano istituti all'estero con piani di studio di durata quadriennale o quinquennale dovranno produrre opportuna certificazione, rilasciata dall'ambasciata italiana, dalla quale si evinca l'equipollenza della classe frequentata alla classe 5° ginnasio o 2° liceo scientifico tradizionale.
6. La documentazione probatoria di cui ai punti 4 e 5 dovrà essere inviata al Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini" tassativamente entro il 4 settembre 2009, pena l'esclusione dal concorso.

Articolo 3

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso, redatte in carta semplice in conformità allo schema riportato in allegato A che costituisce parte integrante del presente decreto, dovranno essere spedite a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, oppure presentate a mano, al Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini" - Isola di S. Elena, Viale Piave n. 30/A - 30132 Venezia, entro il termine di sessanta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale. A tal fine farà fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante, per le domande spedite a mezzo lettera raccomandata ovvero il timbro a data della Scuola navale militare, per quelle presentate a mano. Non saranno, pertanto, prese in considerazione le domande spedite o presentate oltre il termine sopraindicato.
2. Nella domanda i candidati dovranno indicare:
 - a) cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale;
 - b) il possesso della cittadinanza italiana;
 - c) la residenza. Ogni variazione dell'indirizzo che dovesse verificarsi durante l'espletamento del concorso dovrà essere segnalata direttamente e nel modo più celere alla Scuola navale militare;

- d) il corso di studi frequentato (ginnasio o liceo scientifico, specificando, nel secondo caso la lingua straniera studiata). I candidati che nell'anno scolastico in corso frequentino il secondo anno di un corso di studi diverso (che dovrà essere espressamente indicato, unitamente alla lingua straniera studiata) saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva e dovranno documentare, entro il 4 settembre 2009, di aver superato l'esame di cui al precedente articolo 2, comma 3;
 - e) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto;
 - f) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a parità di merito, nella graduatoria di ammissione. I titoli, indicati nel successivo articolo 10, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande;
 - g) il recapito al quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, di numero telefonico fisso e mobile e, ove possibile, di un indirizzo di posta elettronica. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
3. Le domande dovranno essere firmate dai candidati e la firma dovrà essere vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza di essi, dal tutore. Qualora l'esercente la potestà genitoriale sia uno solo dei genitori, il medesimo dovrà espressamente dichiararlo sotto la propria responsabilità in calce alla domanda. Detta firma comporterà, da parte dei soggetti sopraindicati, la responsabilità della veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso e l'esplicita autorizzazione a che il giovane venga sottoposto agli accertamenti previsti dal successivo articolo 4 comma 1, lettere b) e c) nonché l'assenso a che egli contragga l'arruolamento volontario presso la Scuola navale militare al compimento del 16° anno di età. La mancanza di dette sottoscrizioni determinerà il rigetto della domanda.

Articolo 4

Svolgimento del concorso

1. Lo svolgimento del concorso prevede:
 - a) prova di selezione culturale;
 - b) accertamenti psico-fisici;
 - c) accertamento attitudinale.
 Alla prova ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta di identità o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia in corso di validità rilasciato da una Amministrazione dello Stato.
2. A mente dell'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 i candidati, all'atto della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 11, comma 1, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
3. Le spese dei viaggi in occasione della prova e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonché quelle di vitto e alloggio, sono a carico dei concorrenti.

4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti abbiano lasciato incustoditi nel corso della prova e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.

Articolo 5 Commissioni

1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni:
 - a) commissione per la prova di selezione culturale;
 - b) commissione per gli accertamenti psico-fisici;
 - c) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici;
 - d) commissione per l'accertamento attitudinale;
 - e) commissione per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico.

2. La commissione per la prova di selezione culturale sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri, di cui il meno anziano svolgerà anche le funzioni di segretario.

3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici sarà composta da:
 - a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
 - c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a capo di terza classe, segretario senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Forza armata o di medici specialisti esterni.

4. La commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici sarà composta da:
 - a) un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali superiori del Corpo sanitario militare marittimo, membri;
 - c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a capo di terza classe, segretario senza diritto di voto.

La commissione, i cui componenti dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 3, si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti della Forza armata o di medici specialisti esterni.

5. La commissione per l'accertamento attitudinale sarà composta da:
 - a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di vascello, presidente;
 - b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina militare, membri;
 - c) un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a capo di terza classe, segretario senza diritto di voto.

La commissione si avvarrà del supporto di ufficiali medici specialisti e di esperti periti selettori della Forza armata.

6. La commissione per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico sarà composta:
 - a) dal Comandante della Scuola navale militare, presidente;
 - b) da due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di vascello, membri, il meno anziano dei quali svolgerà anche le funzioni di segretario.

Articolo 6

Documentazione da consegnare alla prova di selezione culturale

1. All'atto della presentazione per la prova di selezione culturale, che si svolgerà presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, Via delle Palombari n. 3, presumibilmente nella seconda metà di giugno 2009, i candidati dovranno consegnare:
 - a) dichiarazione sostitutiva del certificato scolastico, sottoscritta ai sensi e con le modalità previste dagli articoli 43, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, che attesti il corso frequentato nell'anno scolastico 2008-2009 e le relative votazioni conseguite in sede di valutazione/i intermedia/e (1° quadrimestre o trimestre) e finale o fotocopia autenticata della pagella scolastica. I concorrenti che non abbiano presentato la precitata documentazione dovranno inviarla al Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini" al più presto e comunque entro e non oltre il 14 luglio 2009, pena l'esclusione dal concorso. I candidati che, al termine dell'anno scolastico 2008-2009, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensì la "sospensione di giudizio" per il mancato conseguimento della sufficienza in una o più discipline, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, qualora risultino idonei in tutte le prove, dovranno comunicare tempestivamente - se possibile entro il 4 settembre 2009 e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza - a mezzo fax (n. 041/2441920), l'esito dell'esame per il recupero dei debiti. I candidati che saranno considerati idonei alla frequenza della classe superiore dovranno, altresì, comunicare, con la massima urgenza, le votazioni conseguite in sede di valutazione intermedia e finale ovvero trasmettere fotocopia della pagella scolastica. Qualora risultassero vincitori del concorso, rientrando nel numero dei posti per il liceo prescelto, saranno convocati secondo le modalità previste dal successivo articolo 12, comma 1 ed incorporati presso la Scuola navale militare. La mancata comunicazione circa l'esito dell'esame per il recupero dei debiti o circa le valutazioni intermedie e finali in riferimento all'anno scolastico 2008-2009, costituirà implicita rinuncia da parte del candidato, con conseguente esclusione dal concorso. Nel caso di esito negativo dell'esame per il recupero del debito formativo, il candidato non verrà incluso nelle graduatorie di merito, in quanto carente del requisito di partecipazione di cui al precedente articolo 2, comma 1, lettera d). I candidati, che abbiano ottenuto l'idoneità al 1° liceo classico o al 3° liceo scientifico (chiesta per l'ammissione alla Scuola navale militare) presso scuole o istituti legalmente riconosciuti in qualità di privatisti e che siano vincolati all'obbligo della frequenza di un ulteriore anno presso la stessa scuola o istituto, dovranno presentare anche il nulla-osta all'iscrizione presso un istituto statale, rilasciato dal competente organo scolastico;
 - b) 4 fotografie recenti, formato tessera (4 x 5), con l'indicazione leggibile, sul retro, di cognome, nome e data di nascita. Non è necessaria alcuna autenticazione;
 - c) la documentazione sanitaria prevista al successivo articolo 8, commi 2 e 3.
2. E', inoltre, onere dei candidati fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti tra quelli indicati all'articolo 1, comma 2 (appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti) e/o al successivo articolo 10 (possessione di titoli di preferenza) del presente decreto. A tal fine essi dovranno produrre, all'atto della presentazione alla prova di selezione culturale, eventuale documentazione probatoria ovvero una o più dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione per la formazione delle graduatorie di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera e).

Articolo 7

Prova di selezione culturale

1. I candidati che non saranno stati esclusi dal concorso riceveranno apposita convocazione da parte del Comando della Scuola navale militare “Francesco Morosini” e dovranno presentarsi, accompagnati dal/i genitore/i ovvero, in mancanza di questi, dal tutore o da persona dai predetti espressamente delegata, presso il predetto Centro di selezione della Marina militare di Ancona, all'ora e nel giorno in essa indicati, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, per sostenere detta prova nonché gli accertamenti psico-fisici e attitudinali di cui ai successivi articoli 8 e 9 del presente decreto (durata di permanenza prevista giorni 3). Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio della prova di selezione culturale saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso. Sarà facoltà del Comando della Scuola navale, per comprovati e giustificati motivi, su richiesta scritta da spedire con lettera raccomandata - anticipata via fax al n. 041/5221812 - al predetto Comando entro la data di prevista presentazione, modificare la data stessa, comprendendola, in ogni caso nel periodo prefissato per l'effettuazione della prova da parte di tutti i concorrenti.
2. La prova di selezione culturale consisterà nella somministrazione, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), di un questionario contenente domande a risposta multipla concernenti i programmi riportati in allegato B che costituisce parte integrante del presente decreto. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento, saranno osservate le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Il punteggio conseguito nella prova di selezione culturale sarà utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 11.
3. I verbali della prova di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per la prova di selezione culturale, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione Reclutamento ufficiali - 1^a Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143 Roma ed al Comando della Scuola navale militare “Francesco Morosini” - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.

Articolo 8

Accertamenti psico-fisici

1. I candidati, al termine della prova di selezione culturale, saranno sottoposti agli accertamenti psico-fisici, sempre presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b).
2. I candidati convocati per gli accertamenti dovranno produrre, all'atto della presentazione presso il suddetto Centro di selezione, pena l'esclusione dal concorso, la seguente documentazione:
 - a) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validità rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate e che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport;
 - b) libretto sanitario in fotocopia emesso dall'ASL di appartenenza;
 - c) certificato anamnestico rilasciato da struttura sanitaria pubblica riportante le vaccinazioni effettuate;

- d) esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto in originale, effettuato in data non anteriore ai sei mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche dichiarazione in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il Servizio sanitario nazionale;
- e) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante la recente effettuazione (da non oltre sei mesi) dell'accertamento strumentale del G6PD (metodo quantitativo). I concorrenti affetti da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno, inoltre, produrre certificato, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dai genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o dal tutore, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di deficit di G6PD ed eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Tale certificato dovrà avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione. Dovrà, altresì, essere conforme all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto;
- f) referto originale degli esami di cui al sottostante elenco effettuati, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche dichiarazione in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il Servizio sanitario nazionale:
 - 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento;
 - 2) esame emocromocitometrico completo;
 - 3) VES;
 - 4) glicemia;
 - 5) azotemia;
 - 6) creatininemia;
 - 7) trigliceridemia;
 - 8) colesterolemia totale;
 - 9) bilirubinemia totale e frazionata;
 - 10) gamma GT;
 - 11) AST e ALT;
 - 12) markers dell'epatite B e C (tutti i markers, sia antigenici che anticorpali).

Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo agli esami effettuati, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. La mancata presentazione dei suddetti certificati ovvero la difformità dei medesimi determinerà l'esclusione del concorrente dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso.

3. I concorrenti di sesso femminile dovranno presentare, oltre ai documenti indicati nel precedente comma 2:

- a) ecografia pelvica con relativo referto in originale, eseguita, in data non anteriore ai tre mesi precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche dichiarazione in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il Servizio sanitario nazionale. Sarà altresì ritenuta valida, in alternativa, copia autenticata del referto relativo all'esame effettuato presso una struttura sanitaria militare, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso;

- b) referto originale di test di gravidanza eseguito, in data non anteriore a dieci giorni precedenti la visita, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private convenzionate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovrà essere prodotta anche dichiarazione in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria convenzionata con il Servizio sanitario nazionale.
4. La commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale:
- a) acquisirà i documenti indicati nel precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, verificandone la validità;
 - b) (per i concorrenti di sesso femminile) in caso di positività del test di gravidanza non procederà agli accertamenti psico-fisici e si asterrà dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'articolo 3, comma 2, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneità al servizio militare;
 - c) disporrà quindi per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio:
 - 1) visita cardiologica con ECG;
 - 2) visita oculistica;
 - 3) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico;
 - 4) visita odontoiatrica;
 - 5) visita neuropsichiatrica;
 - 6) ricerca nelle urine di eventuali cataboliti di oppiacei, cocaina, cannabinoidi e anfetamine; valutazione dell'abuso sistematico di alcool mediante ricerca quantitativa della CDT. In caso di positività, disporrà sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa per le sostanze stupefacenti o HPLC per l'abuso sistematico di alcool);
 - 7) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo).

La commissione potrà, inoltre, procedere ad ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale.

5. Saranno giudicati "idonei" i candidati che risulteranno:
- a) esenti da imperfezioni e/o infermità che, secondo le vigenti normative, siano causa di inabilità al servizio militare incondizionato ovvero possano divenire tali col tempo, ed ai quali inoltre sia stato attribuito coefficiente non superiore a 2 in tutti gli organi/apparati del profilo somato-funzionale di cui alla "Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare", emanata dalla Direzione generale della sanità militare e vigente all'atto della visita, fatto salvo quanto previsto nella successiva lettera e);
 - b) esenti da disturbi della parola tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile;
 - c) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di alcool;
 - d) esenti da malattie o lesioni per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza dei corsi quali allievi della Scuola navale militare;
 - e) in possesso, altresì, dei seguenti requisiti specifici:
 - 1) dati somatici: statura non inferiore a mt. 1,56;
 - 2) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovrà superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico ed

ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica ed astigmatica, purché siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale da accertare alle lane. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, potrà essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento;

- 3) apparato uditivo: la funzionalità uditiva sarà saggiata con esame audiometrico tonale in camera silente.
6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, formulerà per ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che verrà comunicato, seduta stante, per iscritto:
 - a) "idoneo all'ammissione alla Scuola navale militare Francesco Morosini";
 - b) "non idoneo all'ammissione alla Scuola navale militare Francesco Morosini".
7. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti psico-fisici venissero riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultasse scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti, la commissione non esprimerà giudizio, bensì fisserà una nuova data di presentazione, entro la seconda decade del mese di luglio 2009, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneità psico-fisica.
8. Il giudizio riportato negli accertamenti psico-fisici è definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso. Gli stessi, tuttavia, potranno spedire con lettera raccomandata alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione Reclutamento ufficiali - 1^a Sezione - casella postale n. 15317 - 00143 Roma Laurentino, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica in cui hanno riportato il giudizio di inidoneità, specifica istanza di riesame del predetto giudizio, corredata di appropriata documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica, in originale o in copia autenticata, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneità. Dette istanze dovranno essere anticipate alla predetta Direzione generale a mezzo fax (n. 06/517052774). Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione ovvero pervenute oltre il termine perentorio sopraindicato. Non saranno parimenti prese in considerazione istanze che, a giudizio della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), siano di contenuto non significativo ai fini dell'accoglimento. In caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti riceveranno comunicazione telegrafica da parte del Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini". In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il suddetto Comando comunicherà agli interessati che il giudizio di inidoneità riportato al termine degli accertamenti psico-fisici rimane confermato. Il giudizio circa l'idoneità fisica dei suddetti candidati - in caso di accoglimento dell'istanza - sarà espresso dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di ulteriori accertamenti ovvero, solo qualora necessario, a seguito dell'effettuazione di ulteriori accertamenti psico-fisici. Tale giudizio di seconda istanza dovrà pervenire alla Scuola navale improrogabilmente entro il 28 luglio 2009.
9. L'idoneità conseguita negli accertamenti psico-fisici non darà luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 11.
10. Il candidato affetto da deficit di glucosio6-fosfato-deidrogenasi, se giudicato idoneo al termine degli accertamenti sanitari, dovrà sottoscrivere, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potestà genitoriale o al tutore in caso di assenza dei genitori, apposita dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme all'allegato D che costituisce parte

integrante del presente decreto. A tal fine, coloro che, già all'atto della presentazione per sostenere gli accertamenti sanitari di cui al presente articolo, abbiano portato al seguito il certificato medico conforme al già citato allegato C, dovranno sostenere detti accertamenti sanitari in presenza del/dei genitore/i ovvero del tutore, come sopra indicato.

11. I verbali degli accertamenti di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per gli accertamenti psico-fisici al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione Reclutamento ufficiali - 1^a Sezione - Viale dell'Esercito 186, 00143 Roma ed al Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini" - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.

Articolo 9

Accertamento attitudinale

1. L'idoneità attitudinale dei candidati sarà accertata dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) secondo le modalità indicate nelle "Norme per la selezione attitudinale nel concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare Francesco Morosini" ed in riferimento alla direttiva tecnica "Profili attitudinali del personale della Marina militare". Tale accertamento avverrà attraverso lo svolgimento di una serie di prove intellettive, che daranno luogo all'attribuzione di un punteggio, e di prove di personalità integrate da colloqui individuali, allo scopo di valutare le qualità attitudinali e caratteriologiche dei medesimi agli effetti del loro efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attività della Scuola navale militare. La valutazione personologica si articolerà nelle seguenti aree d'indagine:
 - a) area del pensiero: capacità critica e di giudizio autonomo, elasticità del pensiero, apprendimento;
 - b) area affettiva/relazionale: modulazione ed autonomia affettiva, autocontrollo, autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorità;
 - c) area della produttività: livelli di attività, costanza nel rendimento, tolleranza alla frustrazione e allo stress, iniziativa;
 - d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connessi allo specifico contesto, flessibilità adattativa, livello di partecipazione all'assunzione di ruolo.
2. L'esito delle prove intellettive sarà comunicato per iscritto agli interessati a cura della commissione al termine della prova stessa. I concorrenti che non otterranno il punteggio minimo di 3/10 saranno esclusi dal concorso.
3. Tutti i candidati che avranno superato le prove intellettive, indipendentemente dall'esito degli accertamenti psico-fisici, saranno sottoposti alle prove di personalità integrate da colloqui individuali, di cui al precedente comma 1.
4. Il giudizio di "idoneità" o di "non idoneità" espresso dalla commissione al termine degli accertamenti attitudinali dovrà essere comunicato, per iscritto, agli interessati ed è definitivo. Al/ai soggetto/i che esercita/esercitano la potestà sul minore sarà comunicata, per iscritto, la motivazione del giudizio di inidoneità espresso nei confronti dei candidati al termine delle prove di personalità. L'idoneità conseguita nell'accertamento attitudinale non darà luogo ad attribuzione di alcun punteggio utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui al successivo articolo 11.
5. I verbali dell'accertamento di cui al presente articolo dovranno essere inviati, a mezzo corriere, a cura della commissione per l'accertamento attitudinale al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1^a Divisione Reclutamento ufficiali - 1^a Sezione -

Viale dell'Esercito 186, 00143 Roma e al Comando della Scuola navale militare "Francesco Morosini" - Viale Piave 30/A, 30132 Venezia, improrogabilmente entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i candidati.

6. I candidati che al termine delle prove attitudinali sono stati giudicati "non idonei", potranno, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, spedire apposita istanza per esercitare il diritto di accesso agli atti concorsuali, con lettera raccomandata da inviare al Centro di selezione della Marina militare - Ufficio contenzioso - Via delle Palombarie n. 3, 60100 Ancona.
7. Durante il periodo di permanenza presso il Centro di selezione della Marina militare i giovani potranno essere sottoposti a prova vestiario. Quanto sopra indipendentemente dall'esito degli accertamenti.

Articolo 10

Titoli di preferenza

1. A parità di merito, nelle graduatorie di cui al successivo articolo 11, si terrà conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati:
 - a) figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia o di decorati di medaglia d'oro al valor militare;
 - b) figli di mutilati e di invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni;
 - c) figli di ufficiali e di sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie militari o civili dello Stato, di ufficiali e di sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento di quiescenza.

I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.
2. In assenza dei titoli di preferenza, a parità di merito, sarà preferito il candidato più giovane di età, in applicazione del 2° periodo dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, integrato dall'articolo 2 comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191.

Articolo 11

Graduatorie di merito

1. I candidati risultati idonei nella prova e negli accertamenti di cui al precedente articolo 4, comma 1, compresi quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) - che dovranno comunicare tempestivamente, ove possibile, entro il 4 settembre 2009, a mezzo fax (n. 041/2441920), l'esito dell'esame per il recupero dei debiti formativi e la conseguita ammissione alla classe superiore - saranno iscritti in due distinte graduatorie, una per gli aspiranti al liceo classico ed una per gli aspiranti al liceo scientifico, nell'ordine determinato dalla somma dei punteggi conseguiti nella prova di selezione culturale di cui all'articolo 7 e dalla media dei voti conseguiti in sede di valutazione/i intermedia/e e finale relative all'anno scolastico in cui hanno ottenuto l'ammissione alla prima classe del liceo classico o alla terza classe del liceo scientifico (escluso il voto relativo alla religione). Detto punteggio sarà espresso in ventesimi. I candidati che abbiano conseguito il titolo di studio chiesto per l'ammissione alla Scuola navale militare "Francesco Morosini" al termine dell'anno scolastico 2007-2008 e non abbiano già conseguito o conseguano al termine dell'anno scolastico 2008-2009 l'idoneità alla classe superiore, saranno

..//..

in ogni caso iscritti in graduatoria dopo coloro che hanno conseguito il predetto titolo nell'anno in corso.

2. In dette graduatorie, e secondo l'ordine di esse, saranno dichiarati vincitori del concorso:
 - a) per il liceo classico: i primi 17 concorrenti idonei;
 - b) per il liceo scientifico: i primi 34 concorrenti idonei.
3. Qualora i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l'accesso al quale risulti un'eccedenza di idonei rispetto al numero dei posti a concorso, fermo restando il numero totale degli ammessi.
4. Nelle suindicate graduatorie di merito dovranno essere rispettati i limiti numerici, disposti dall'articolo 1 comma 1 del presente bando di concorso, per i concorrenti di sesso femminile da ammettere alla Scuola navale militare. Qualora i posti - per il liceo classico o per il liceo scientifico - disponibili per vincitori di sesso femminile non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei nella relativa graduatoria di merito, la commissione potrà procedere, nel rispetto dell'ordine di graduatoria, ad ammettere un numero superiore di candidati idonei di sesso femminile nella rimanente graduatoria senza che venga comunque superato il numero complessivo di 9 (nove) unità.
5. Qualora, per esigenze organizzative dell'istituto di provenienza, a taluni candidati di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a) non venga comunicato l'esito dell'esame per il recupero dei debiti formativi e la conseguita ammissione alla classe superiore entro il termine di cui al precedente comma 1, gli stessi provvederanno a darne immediata comunicazione non appena tale esito venga loro reso noto e, comunque, non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza. La commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in tale eventualità, provvederà a formare due distinte graduatorie provvisorie, una per il liceo classico ed una per il liceo scientifico, ai soli fini dell'ammissione e convocazione presso la Scuola navale militare "Francesco Morosini" dei candidati che si siano collocati in posizione utile, detratto il numero dei concorrenti che si trovino nelle condizioni di cui al precedente periodo. La predetta commissione provvederà a formare le graduatorie finali di merito non appena tutti i concorrenti avranno comunicato l'esito dell'esame per il recupero dei debiti e la conseguita ammissione alla classe superiore.
6. Le graduatorie finali di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente articolo 1, comma 2, dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, nonché di quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 1 del presente decreto saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verrà data notizia mediante avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica - 4^a Serie speciale. Il decreto di approvazione della graduatoria definitiva sarà inoltre pubblicato nel Foglio d'ordini della Marina e, a puro titolo informativo, nei siti internet "www.persomil.difesa.it" e "www.marina.difesa.it".

Articolo 12

Ammissione alla Scuola

1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi alla Scuola navale militare "Francesco Morosini". Dal numero dei posti messi a concorso verrà, però, detratto il numero dei concorrenti di cui all'articolo 11, comma 5, ai quali non sia stato ancora comunicato l'esito dell'esame per il recupero dei debiti e la conseguita ammissione alla

classe superiore. Tali posti verranno ricoperti a seguito dell'approvazione delle graduatorie finali di merito.

2. In ogni caso il Comando della Scuola navale militare ha facoltà di procedere a convocare i concorrenti idonei in ordine di graduatoria, a copertura di eventuali posti che si rendessero disponibili per qualsiasi causa, entro i primi venti giorni dalla data di inizio dell'anno scolastico presso la Scuola navale militare.
3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione e, pertanto, esclusi i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro fissato. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della Scuola navale militare di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione giustificativa, potranno ottenere una proroga, comunque non oltre il 15° giorno dalla data di convocazione presso la Scuola.
4. Gli allievi, al compimento del 16° anno di età, verranno sottoposti a visita medica d'idoneità allo speciale arruolamento volontario di anni tre (in virtù di quanto disposto dall'articolo 9, comma 9 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302), tenendo conto dei requisiti psico-fisici previsti dal precedente articolo 8 del presente decreto. Per coloro che compiono il 16° anno di età entro il 31 dicembre 2009 gli accertamenti psico-fisici di cui all'articolo 8 valgono ai fini dell'idoneità allo speciale arruolamento volontario.
5. All'atto della presentazione alla Scuola navale militare i candidati dovranno produrre, a pena di decadenza, i seguenti documenti:
 - a) atto di impegno firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potestà o, in mancanza, dal tutore, redatto conformemente all'allegato E del presente decreto;
 - b) pagella scolastica in originale - qualora non già prodotta all'atto della prova di selezione culturale in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente articolo 6, comma 1, lettera a) - da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonché il nulla-osta del dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola navale militare;
 - c) certificato comprovante il numero, le date e le dosi relative alle vaccinazioni antitetaniche, antitifiche ed altre eventualmente somministrate, nonché eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali (qualora non già prodotto all'atto della presentazione agli accertamenti psico-fisici ed attitudinali);
 - d) libretto sanitario emesso dall'ASL di appartenenza;
 - e) certificato di idoneità ad attività sportiva agonistica per l'atletica leggera ed il nuoto in corso di validità, rilasciato da non oltre sei mesi da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private convenzionate che esercitano in tali ambiti in qualità di medici specializzati in medicina dello sport, anche se già presentato in sede concorsuale;
 - f) certificato o referto attestante il gruppo sanguigno.
6. L'accertamento della regolarità della condotta morale e civile dei concorrenti sarà effettuato d'ufficio. Inoltre, ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 del presente decreto, il Comando della Scuola navale militare provvederà a chiedere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle Amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai concorrenti (e dagli esercenti la potestà genitoriale o, in mancanza, dal tutore) risultati vincitori del concorso medesimo.

7. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilità penale dall'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadrà dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore o tutore si impegna ad accettare la totalità delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola ed è edotto che, in via temporanea, per l'anno scolastico 2009-2010, l'alloggiamento del 1° corso avverrà, di massima, in moduli abitativi prefabbricati fino al termine della ristrutturazione, attualmente in atto, del previsto edificio. Il genitore o tutore si impegna, altresì, al pagamento della retta ed in generale di tutte quelle spese di cui l'allievo potrà risultare debitore verso l'Amministrazione della Scuola.

Articolo 13

Esclusioni

1. L'Amministrazione può, con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi candidato che non venisse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alla Scuola navale militare, nonché escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso.

Articolo 14

Ordinamento degli studi

1. La Scuola navale militare "Francesco Morosini" è un istituto di formazione parificato ad un istituto di istruzione di secondo grado, che persegue lo scopo di istruire i giovani e di suscitare in essi l'interesse alla vita sul mare, orientandoli alle attività ad essa connesse. A tal fine gli allievi seguono corsi di studio ed effettuano addestramento di tipo militare, praticando attività sportiva e frequentando corsi d'istruzione marinaresca, inclusi imbarchi sulle unità aeronavali e subacquee della Marina militare.
2. I corsi di studio della Scuola navale militare sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per l'intero corso di liceo classico e per gli ultimi tre anni di liceo scientifico ad indirizzo "tradizionale". Inoltre, presso la Scuola navale militare è istituita la sola cattedra di inglese. Gli allievi che nei primi due anni di liceo abbiano frequentato corsi di lingue straniere diverse dall'inglese possono fare domanda di proseguire, privatamente ed a proprie spese, lo studio della lingua già iniziata, purché gli orari delle lezioni private siano stabiliti nel rispetto degli orari e del regolamento della Scuola navale militare. Alla fine dell'anno scolastico e comunque prima dello scrutinio finale, essi dovranno sostenere il previsto esame di idoneità presso altra scuola secondaria superiore scelta dal candidato e produrre la certificazione del superamento dell'esame.
3. Gli allievi incorporati non sono soggetti al pagamento di tasse scolastiche limitatamente alla frequenza del 1° liceo classico o del 3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'articolo 1 comma 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'articolo 28 comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Durante l'intera permanenza presso la Scuola navale militare non è concesso agli allievi di ripetere più di un anno di corso.
4. Al termine di ogni anno scolastico gli allievi saranno giudicati anche sotto l'aspetto della disciplina militare, della condotta, del carattere, delle qualità morali, delle qualità fisiche e della loro idoneità alla vita militare. Coloro i quali saranno giudicati "non idonei" anche per uno solo dei sopracitati profili saranno rinviati d'autorità.

Articolo 15

Arruolamento e obblighi di servizio

1. Gli allievi, appena compiuto il 16° anno di età, contraggono uno speciale arruolamento volontario di tre anni per il compimento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno.
2. Gli allievi che, all'atto dell'accertamento dell'idoneità fisica al servizio militare, non si trovino nelle condizioni necessarie per essere arruolati - e sempreché si presuma che possano raggiungere in breve tempo la prescritta idoneità fisica - potranno essere tenuti in esperimento, previa autorizzazione della Direzione generale per il personale militare, su proposta motivata del Comandante della Scuola navale. In caso contrario, potrà essere loro consentito di ultimare gli studi nell'anno scolastico in corso, al termine del quale saranno allontanati dalla Scuola.
3. Durante la permanenza presso la Scuola saranno impartite apposite istruzioni militari anche ai giovani non ancora arruolati.
4. Gli allievi, nel corso dell'intera ferma, sono equiparati ai comuni di 2ª classe ed il trattamento economico è quello previsto dalla tabella allegata alla legge 24 dicembre 1986, n. 958 e successive modificazioni.

Articolo 16

Passaggio di corso e graduatoria

1. La promozione alla classe superiore ed il conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato saranno regolati dalla normativa vigente per gli istituti di istruzione secondaria di secondo grado. L'idoneità per il passaggio alla frequenza del corso superiore sarà stabilita dalla promozione scolastica e dalla provata attitudine alla vita militare.
2. Al completamento di ciascun periodo ed al termine di ciascun anno scolastico, che prevede l'eventuale campagna navale di istruzione, il Comandante della Scuola, avvalendosi del Consiglio degli istruttori, attribuirà a ciascun allievo il voto di attitudine, determinato sulla base degli elementi di cui alle seguenti voci, secondo le modalità stabilite nelle disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302:
 - a) attitudini fisiche alla vita militare e navale;
 - b) attitudini intellettive;
 - c) qualità d'animo e di carattere.
3. Gli allievi promossi, che abbiano riportato valutazione sufficiente in attitudine militare, verranno ammessi al corso superiore nell'ordine della graduatoria di merito determinata, sulla base della media dei risultati scolastici e di attitudine, dal Consiglio degli istruttori al termine di ciascun anno scolastico. Nella graduatoria, a parità di punto di merito, sarà data la precedenza all'allievo che avrà il più alto voto in attitudine. A parità anche di questo, sarà data precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianità nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione al corso superiore. Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, saranno collocati in graduatoria secondo il seguente criterio:
 - a) se appartenenti al primo corso, saranno posti dopo gli allievi dello stesso vincitori del concorso;
 - b) se appartenenti al secondo o terzo corso, saranno inseriti dopo gli allievi promossi, pur conservando l'ordine di anzianità che avevano in precedenza.

4. La graduatoria di merito verrà formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, al conseguimento del diploma conclusivo degli esami di Stato. Le modalità per la formazione delle graduatorie sono stabilite nelle disposizioni emanate dal Capo di stato maggiore della Marina. Gli allievi giudicati "non idonei" per insufficiente attitudine saranno rinviati d'autorità dalla Scuola navale militare.
5. Al termine di ciascun periodo ed al termine dell'anno scolastico il Comandante della Scuola invierà ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto informativo sulle valutazioni scolastiche ed attitudinali dell'allievo, conservando una copia agli atti dell'istituto.

Articolo 17

Spese a carico delle famiglie

1. Saranno a carico delle famiglie:
 - a) una retta annua che, per l'anno scolastico 2009-2010, fermo restando il beneficio delle esenzioni o riduzioni delle spese previste dalle norme vigenti in relazione agli accertati redditi annui lordi delle famiglie stesse, da documentare con apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi e con le modalità previste dalle disposizioni del già citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è fissata negli importi appresso indicati:
 - 1) € 309,87 per reddito familiare annuo lordo fino a € 7.746,85;
 - 2) € 619,75 per reddito familiare annuo lordo tra € 7.746,86 e € 15.493,71;
 - 3) € 929,62 per reddito familiare annuo lordo tra € 15.493,72 e € 30.987,41;
 - 4) € 1.342,79 per reddito familiare annuo lordo superiore a € 30.987,41.
 La retta potrà essere corrisposta in un'unica soluzione, oppure in tre rate anticipate alle seguenti date: inizio anno scolastico, 1° febbraio, 1° giugno, con versamento sul conto corrente postale n. 15524309 intestato alla Scuola navale militare "Francesco Morosini". Coloro che avranno eventualmente diritto all'esenzione parziale o totale dalla retta dovranno comunque effettuare il versamento, fermo restando che verrà portato a credito o rimborsato l'ammontare versato in più, nel caso in cui vengano accordati i benefici di cui al successivo articolo 18;
 - b) un'assicurazione contro gli infortuni e responsabilità civile di € 160,00 (circa) annui. L'assicurazione sarà obbligatoria per fornire la più ampia copertura contro il rischio di qualsiasi infortunio, compresi quelli che possano colpire gli allievi durante l'attività ricreativa, le esercitazioni fuori sede, la libera uscita e nei viaggi da e per la Scuola. La polizza, il cui premio dovrà essere corrisposto in due rate (la prima di € 100,00 da versare sul conto corrente postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare "Francesco Morosini" mentre la seconda verrà inserita nell'estratto conto del 2° trimestre), prevederà i seguenti massimali di rimborso:
 - 1) fino a € 150.000,00 per invalidità permanente;
 - 2) fino a € 150.000,00 per morte;
 - 3) fino a € 516.456,90 per responsabilità civile verso terzi;
 - 4) fino a € 5.000,00 per rimborso spese mediche a seguito di infortunio;
 - 5) fino a € 25,00 giornaliera per diaria di gesso;
 - 6) fino a € 25,00 giornaliera per ricovero da infortunio;
 - c) una somma di € 500,00, da versare sul conto corrente postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare "Francesco Morosini", entro la data di inizio dell'anno scolastico, quale anticipo per le sottoelencate spese:
 - 1) libri di testo, oggetti di cancelleria, disegno, ecc.;
 - 2) esigenze di carattere personale dell'allievo;

- 3) rimborso delle somme anticipate all'allievo per spese strettamente indispensabili;
- 4) eventuale deterioramento e/o perdita dei materiali causati da colpa o negligenza dell'allievo;
- 5) tasse scolastiche (qualora previste);
- 6) spese per il l'abbonamento al servizio di trasporto pubblico urbano;
- 7) spese per il servizio di barberia/lavanderia esterna;
- 8) spese di vestiario integrativo alla dotazione, relativo a capi intimi e sportivi;
- 9) altre eventuali.

Tale importo sarà accantonato in apposito conto e verrà rimborsato, salvo il caso di dimissioni o rinvii dalla Scuola navale militare, al termine dei corsi di studio, previo conguaglio delle spese relative all'ultimo periodo contabile di permanenza dell'allievo presso la Scuola medesima.

2. Alla fine di ogni trimestre - dicembre, marzo e giugno - le famiglie riceveranno l'estratto conto delle spese di cui al precedente comma 1, lettera c), che dovrà essere saldato in modo da reintegrare l'anticipo, nel termine di venti giorni dalla data di ricezione dell'estratto medesimo. In caso di prematuro ritiro dell'allievo, indipendentemente dalla data delle dimissioni, le somme anticipate dalla famiglia saranno restituite con le medesime scadenze. L'allievo, la cui famiglia non effettui i versamenti prescritti nel presente articolo entro venti giorni dalla data di scadenza o avviso di pagamento, sarà rinviato in famiglia dalla Scuola navale militare.
3. All'atto dell'ammissione, pertanto, gli allievi, dovranno versare:
 - a) prima rata della retta di cui al comma 1 del presente articolo (c/c postale n. 15524309 intestato alla Scuola navale militare "Francesco Morosini");
 - b) € 100,00 quale acconto sul premio di assicurazione (c/c postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare "Francesco Morosini");
 - c) € 500,00 quale anticipo spese libri, ecc. (c/c postale n. 15844301 intestato alla Scuola navale militare "Francesco Morosini").
 I giovani che all'atto della presentazione non comprovino di aver eseguito tali versamenti non saranno ammessi.
4. Agli allievi che per qualsiasi ragione (rinvio o ritiro) lasceranno prematuramente la Scuola navale militare, saranno trattenute aliquote pari a 1/270 della retta (calcolata in base ad eventuali riduzioni) per ogni giorno trascorso nella Scuola stessa.

Articolo 18

Dispensa totale o parziale dalla retta

1. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla intera retta:
 - a) agli orfani di guerra (o equiparati);
 - b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermità riportate in servizio e per causa di servizio.
2. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per benemerienze di famiglia:
 - a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al valor militare;
 - b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermità ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648 e successive modificazioni;
 - c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, abbiano acquisito il diritto al trattamento

di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato.

I titoli di dispensa per benemerienze di famiglia potranno farsi valere nei riguardi dei genitori, dei genitori adottivi, del tutore o di chi esercita la potestà genitoriale, sempreché il giovane risulti a carico.

3. Sarà accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per merito personale:
 - a) nel 1° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi, purché abbiano superato gli esami di ammissione con un punteggio complessivo non inferiore a 16/20, con le modalità indicate nel precedente articolo 11.
 - b) negli anni scolastici successivi, agli allievi che negli scrutini dell'anno scolastico precedente risultino classificati nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purché abbiano riportato una media complessiva scolastica non inferiore agli 8/10 (o voto equivalente) con esclusione di religione e condotta.
4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due dispense da mezze rette per benemerienze diverse, l'una per benemerienze di famiglia e l'altra per merito personale. Il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerienze di famiglia non verrà accordato durante il tempo in cui l'allievo ripete l'anno di corso per insuccesso negli studi.
5. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta sarà necessario presentare apposita istanza, secondo lo schema riportato nell'allegato F che costituisce parte integrante del presente decreto, corredata della dichiarazione sostitutiva di cui al successivo comma 9 del presente articolo. Le istanze indirizzate al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 1ª Divisione Reclutamento ufficiali - 1ª Sezione dovranno essere presentate al Comando della Scuola entro il 1° ottobre 2009.
6. Qualora il titolo che dia diritto al beneficio dovesse maturare successivamente all'ammissione dell'allievo alla Scuola, la domanda per la concessione del predetto beneficio dovrà essere presentata nel termine massimo di tre mesi dalla data nella quale sia stato riconosciuto il titolo per la concessione. In tal caso il beneficio sarà accordato, se spettante, con effetto retroattivo a far tempo dalla data di insorgenza del titolo.
7. Il Comando della Scuola navale militare, ricevute le domande, ne curerà l'istruttoria, accertando la regolarità e la completezza della documentazione a ciascuna allegata chiedendo, se del caso, la documentazione mancante o quella integrativa, necessaria all'accertamento della sussistenza del titolo che dia luogo al beneficio chiesto. Completata l'istruttoria invierà le domande alla Direzione generale per il personale militare per le decisioni.
8. Per ottenere la dispensa totale o parziale dalla retta di cui ai precedenti commi 1 e 2 del presente articolo alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva, rilasciata con le modalità e ai sensi delle disposizioni del già citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente tutti gli elementi da cui risulti il titolo che dà diritto alla concessione del beneficio chiesto, al fine di consentire all'Amministrazione di esperire i necessari controlli.
9. I concorrenti, in alternativa, hanno facoltà di produrre, in luogo della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 8, i relativi documenti a sostegno della richiesta di esenzione.
10. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo sarà accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta della Scuola navale militare.

Articolo 19 Rinvio e ritiro

1. Il rinvio in famiglia sarà adottato su proposta motivata del Comandante della Scuola, previo parere del Consiglio degli istruttori, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il personale militare. Oltre ai casi previsti dall'articolo 10, commi 5 e 6, del decreto interministeriale 4 agosto 2000, n. 302, tale provvedimento potrà essere adottato nei confronti degli allievi:
 - a) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;
 - b) per perdita dei requisiti previsti dal bando di concorso;
 - c) per perdita dell'idoneità psico-fisica o per infermità incompatibile con la vita in comune;
 - d) per mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia.
2. Il rinvio in famiglia sarà altresì disposto, con provvedimento della Direzione generale per il personale militare, a seguito di condanna penale per delitti non colposi. Il genitore o tutore dell'allievo minorenni o l'allievo maggiorenne potranno ottenere in qualunque momento dell'anno scolastico il ritiro dalla Scuola.
3. All'atto dell'allontanamento dalla Scuola, l'allievo arruolato ai sensi del precedente articolo 15 che sarà stato rinvio o al quale sarà stato concesso il ritiro, sarà prosciolto dalla ferma contratta. All'allievo che per qualunque motivo cessi di appartenere alla Scuola verrà consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.

Articolo 20

Partecipazione a concorsi per l'arruolamento nelle Forze armate

1. Agli allievi della Scuola che concorrono per l'ammissione all'Accademia navale e per le altre Accademie militari potrà essere riservata un'aliquota di posti secondo le modalità indicate nei relativi bandi di concorso.
2. Gli allievi che partecipano ad altri concorsi per l'ammissione quali volontari in Marina o in altra Forza armata potranno fruire dei titoli di preferenza previsti dai relativi ordinamenti.

Articolo 21

Borse di studio

1. Annualmente possono essere poste a concorso borse di studio a titolo di rimborso spese, offerte da società ed enti/istituti pubblici o privati che verranno assegnate ad allievi meritevoli ad insindacabile giudizio del Comando della Scuola navale militare.

Articolo 22

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Scuola navale militare "Francesco Morosini", per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata - secondo le modalità previste dal più volte citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - anche successivamente all'eventuale ammissione alla Scuola per le finalità inerenti alla gestione del rapporto instaurato con l'Amministrazione militare.

2. Tali dati verranno trattati ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
3. L'interessato godrà dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento. Responsabile del trattamento è il Comandante della Scuola navale militare "Francesco Morosini".

Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica.

Roma, 5 marzo 2009

f.to Generale di Corpo d'Armata Mario ROGGIO